

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

77.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 APRILE 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUSTAVO MINERVINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni (3484);		Colzi ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987, 1988 la Lotteria Montecatini Terme d'Europa (3215)	6
Rubinacci ed altri: Modifiche alle norme in materia di imposte sulle successioni e donazioni (3143)	3	MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i>	6, 7
MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i>	3, 6	BORGOGLIO FELICE, <i>Relatore</i>	6
DA MOMMIO GIORGIO, <i>Relatore</i>	3	BRUZZANI RICCARDO	7
VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i>	4	SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,40.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni (3484) e della proposta di legge: Rubinacci ed altri: Modifiche alle norme in materia di imposte sulle successioni e donazioni (3143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rubinacci ed altri: « Modifiche alle norme in materia di imposte sulle successioni e donazioni ».

La discussione sulle linee generali si è conclusa ieri. Il relatore ha facoltà di replicare.

GIORGIO DA MOMMIO, *Relatore*. La discussione sulle linee generali non ha fatto emergere grosse divergenze. È stata avanzata la richiesta generalizzata di spostare la data di decorrenza dal primo luglio al primo gennaio del 1986. Devo dire che, tutto sommato, condivido tale proposta.

Desidero poi fare presente all'onorevole Rubinacci, il quale mi ha ringraziato per avere preso in considerazione la proposta di legge di cui è primo firmatario, che è prassi normale discutere anche dei provvedimenti presentati dalle opposizioni. Nel merito, preciso che quando si

parla di successioni non si fa riferimento a due imposte ma ad una sola, articolata su due componenti, l'asse ereditario e la singola quota.

Ricordo poi che nel momento in cui fu varato lo schema di decreto per l'imposta di successione, il Governo propose la soppressione dell'imposta sul valore globale dell'eredità. Il Parlamento però respinse tale proposta. Ho accennato a questo particolare soltanto a titolo di ricordo storico.

Nel corso della discussione sulle linee generali è intervenuto anche l'onorevole Alpini, lamentando e ricordando che sarebbe forse stato necessario tener conto delle aliquote per le famiglie numerose. Voglio qui precisare che il prelievo è adeguato alla capacità contributiva riferita al complesso del patrimonio oggetto della successione e prescinde dalle singole capacità personali. Il carattere reale della capacità contributiva è dato dal valore del bene e non dal patrimonio del soggetto.

Per quanto riguarda la proposta del Movimento sociale italiano-destra nazionale preciso che l'idea di pagare le imposte con l'oggetto stesso della successione non penso che possa stare in piedi, anche se prende spunto dall'articolo 6 della legge n. 512 del 2 agosto 1982, che modifica l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972 che precisa che l'INVIM può essere pagata con cessione allo Stato di beni culturali. Non possiamo affidare allo Stato la gestione totale o parziale, di tutti i tipi di patrimoni!

Vi è poi un dubbio molto serio manifestato dall'onorevole Rossi di Montelera, il quale evidenzia il problema dell'abbattimento. A proposito dell'esenzione, che

opera quando il valore dei beni mobili è inferiore a 120 milioni, chiede di sapere se l'imposta deve essere applicata con riferimento a tutto l'ammontare quando si supera tale limite. Preciso che l'imposta è commisurata per scaglioni di valore imponibile con aliquote crescenti, previa deduzione delle quote risultanti dalla tariffa stessa.

Il meccanismo è diverso per l'INVIM, ma questo è a conoscenza di tutti.

L'onorevole Rossi di Montelera poi ha fatto riferimento alla eventualità di più successioni in un periodo di tempo abbastanza limitato, chiedendo se questo avesse conseguenze negative sul patrimonio. Ricordo che due successioni in cinque anni, aventi per oggetto gli stessi beni, comportano la riduzione, in funzione inversa del tempo trascorso, di un decimo per ogni anno o porzione di anno. In caso di successioni aventi per oggetto beni che non siano totalmente gli stessi si applicano criteri di proporzionalità. Ritengo che la legge possa essere interpretata anche estensivamente, cioè se le successioni sono più di due in cinque anni.

L'onorevole Minervini aveva posto un problema di carattere sociale, relativo al fatto che vi sarebbe ancora troppa benevolenza nei confronti della successione non in linea diretta; andrebbe infatti considerato che il sistema sociale è cambiato e che la famiglia non è più di tipo patriarcale.

Sempre con riferimento agli interventi, condivido in gran parte le considerazioni dell'onorevole Visco sui principi generali della legge.

All'onorevole Auleta, che osservava come per i contribuenti forse sarebbe stato più conveniente un aggiornamento dei soli scaglioni, almeno per gli importi di consistenza superiore ai 300 milioni, forse dovrebbe essere il Governo a rispondere. È quest'ultimo, infatti, che ha elaborato la tabella, certamente secondo uno schema ben definito.

Non credo di dover aggiungere altro e mi dichiaro sin d'ora disponibile per fornire ulteriori chiarimenti.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Mi spiace di non aver potuto seguire la prima parte della discussione del provvedimento. Ho, però, letto i resoconti delle sedute precedenti e posso dire che condivido le osservazioni dell'onorevole Visco.

Ritengo, comunque, che vada fatta una premessa. Se si coglie ogni occasione per svuotare di contenuto le leggi tributarie, quando poi si parla di spesa pubblica e di disavanzo bisognerà pure che qualcuno, in sede politica, ne risponda. Questo discorso vale anche per il provvedimento in esame, anche se il gettito non è di grande consistenza.

A tale proposito, occorre esaminare perché tale gettito sia soltanto dell'ordine di 700 miliardi, cifra che si prevede leggermente superiore per il 1986. Alcune delle cause di tale fenomeno sono state ricordate dall'onorevole Visco; un'altra mi permetto di sottolinearla io stesso. Colgo l'occasione per dire che forse il Governo riproporrà una norma che aveva in precedenza inserito nella originaria versione del disegno di legge n. 3222 e che poi, forse sbagliando, non ha ritenuto di mantenere nel provvedimento in esame.

Oggi le aliquote sono piuttosto pesanti e difatti, considerando che i valori sono mutati, si propone di alleggerirle. Tuttavia, come capita spesso nelle leggi italiane — di solito si procede con una norma transitoria che svuota il contenuto della disciplina principale — l'incidenza di dette aliquote viene meno grazie alla rateizzazione decennale, all'interesse del 5 per cento. Questa la ragione per cui, in periodi di forte aumento di valori, il tributo non rende. Oggi riscuotiamo imposte dovute dal 1975, considerando che la rateizzazione comincia dopo che è avvenuta la dichiarazione, che gli interessati sono stati chiamati da parte degli uffici, che sono stati stabiliti i valori; a seguito della forte svalutazione della moneta, quanto si riscuote oggi rappresenta in termini reali cifre molto diverse.

Dunque, questa è una delle ragioni per cui occorrerebbe tornare, con maggiore rigore, alla proposta governativa di

ridurre il tempo della rateizzazione, ovvero di aumentare gli interessi, ad esempio, ancorandoli al tasso di sconto del momento in cui si apre la successione; quest'ultima proposta forse può dar luogo ad alcune perplessità, perché il tasso di sconto può variare. Comunque la questione va affrontata e risolta perché attualmente l'erario, a causa delle dilazioni, ha quasi 2 mila miliardi di crediti.

Va inoltre considerato, come giustamente ricordava l'onorevole Visco, che questa imposta grava prevalentemente sulla ricchezza immobiliare e scarsamente su quella mobiliare. I titoli di Stato, infatti, non sono tassati; un tentativo in tal senso prospettato dal Ministero delle finanze non è stato considerato attuabile in base alla legislazione vigente. Si tratta di ricchezze cospicue e sappiamo che attualmente il 60 per cento dei titoli di Stato sono in mano a persone fisiche, contrariamente a quanto avveniva dieci anni fa, quando l'80 per cento di essi era posseduto da persone giuridiche. Tale situazione si riflette non solo sull'imposta sul reddito, ma anche sull'imposta di successione.

Colgo l'occasione per ricordare che spesso vengono donati titoli di Stato con i quali il donatario compra beni dallo stesso donante; in tal caso si ha la prova della diversa provenienza che la legge richiede perché cada la presunzione di donazione, e si cade nell'ipotesi di trasmissioni a titolo oneroso tra parenti di stretto grado.

Alcuni tentativi di considerare questi atti simulati o in frode alla legge non hanno avuto successo. Non so, per altro, se esista simulazione. Ricordo poi che, poiché la donazione di quei titoli è esente da tassazione, chi opera nel mondo professionale e soprattutto in quello notarile, sa che, nel rispetto della legge, si ricorre spesso a tale istituto.

A proposito poi della ricchezza mobiliare, ricordo che nel nostro paese — a differenza di ciò che avviene in molti altri — mancano strumenti di controllo dei

trasferimenti mobiliari dopo il venimento della disciplina relativa alla comunicazione allo schedario di tutti i passaggi di titoli nominativi, approvata nel dicembre del 1962. La comunicazione allo schedario, per l'attribuzione dei dividendi, sopravvive e funziona, anche se non è esaustiva, nonostante i tentativi di svuotarla. Si tratta di un istituto che ha operato, oltre a quello della ritenuta del 10 per cento, per il credito di imposta, che spinge ad effettuare la dichiarazione.

Tutte le altre legislazioni suppliscono fondatamente con le presunzioni, che in Italia vengono accolte come una « invenzione diabolica ». Quando, infatti, parlai per la prima volta di tale istituto, molti si sorpresero, scoprendolo soltanto allora. Ritengo che se improvvisamente qualcuno viene in possesso di un patrimonio consistente, sia legittima la presunzione che lo abbia ottenuto a titolo oneroso. Ricordo che in altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, nessuno pensa di non pagare le imposte successive sui pacchetti azionari. Ma quelli sono paesi capitalistici nel vero senso della parola, non come l'Italia che, da questo punto di vista, non dimostra serietà.

Con ciò credo di aver risposto anche all'osservazione dell'onorevole Visco, del quale condivido l'impostazione. Indipendentemente dal gettito e dalle ragioni di svuotamento dello stesso, cui ho accennato, il tributo ha anche nella mia convinzione un carattere sociale perequativo, che va più in là della mera funzione tributaria. Credo anch'io — ed è questo uno dei punti fondamentali per un paese capitalistico — che sia necessario cercare di rendere il più possibile uguali o, quanto meno, non eccessivamente differenziate, le posizioni di partenza dei cittadini. Ciò va al di là della funzione meramente tributaria ed ha storiche radici nella teoria liberale e in quella della libera economia di mercato, che gli stessi socialisti giustamente hanno poi riaffermato. Ricordo inoltre che le libertà cui faceva riferimento Roosevelt e che non erano pubblicizzate né dalla radio né dalla televisione,

ma soltanto dai giornali, avevano come principio fondamentale l'uguaglianza dei punti di partenza. Questa è anche la funzione dell'imposta al nostro esame, che non è espropriatrice. Si tratta di contemperamenti difficili e delicati. Infatti, ogni soggetto risparmia non soltanto per sé ma anche per i propri figli. Ciò deve essere tenuto presente ed è una delle ragioni per cui la trasmissione in linea diretta è colpita in modo più attenuato.

In Italia — come del resto in tutto il mondo — la famiglia è considerata infatti come un nucleo essenziale e non sostituibile. Per questo il nostro paese ha retto, soprattutto negli anni terribili della guerra ed in quelli successivi. Poiché ancor oggi la famiglia costituisce uno dei nuclei centrali della nostra vita morale, sociale ed anche economica, deve essere salvaguardata l'esigenza di mantenere un eguale punto di partenza, tenendo presente, per ciò che concerne la trasmissione in linea diretta, la continuità della famiglia e — come già detto — il risparmio non soltanto per sé ma anche per i propri figli. Di qui la ragione per cui la differenziazione avviene con una imposizione globale sul patrimonio, che non è da considerarsi come un'imposta diversa, essendo vero indice di capacità contributiva.

Per le trasmissioni che rientrano nelle tre colonne in cui sono compresi fratelli, sorelle ed affini in linea retta, altri parenti fino al quarto grado ed affini fino al terzo grado ed altri soggetti, si aggiunge una imposizione sulla quota ereditaria, che qualcuno voleva addirittura commisurare all'entità del patrimonio di colui che acquisisce l'eredità, perché accresce il patrimonio già esistente. Si tratta di forme empiriche e opinabili.

Preannuncio la mia disponibilità a rettificare, qualora vi fossero opinioni diverse dalla mia, alcune aliquote, dal momento che non ho preclusione alcuna in tal senso.

Avrei dubbi sulla retrodatazione dell'efficacia delle nuove misure dell'imposta di successione al primo gennaio, sia per

ragioni di copertura, non facilmente rinvenibile, sia per ragioni logiche che dovrebbero far propendere per una soluzione, per la decorrenza, che la faccia coincidere con l'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Ricordo che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per martedì 22 aprile.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Colzi ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987, 1988, la lotteria Montecatini Terme d'Europa (3215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Colzi ed altri: « Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987, 1988 la lotteria Montecatini Terme d'Europa ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, mentre la V Commissione bilancio ha espresso « parere contrario con invito alla Commissione di merito a modificare la normativa prevedendo che gli utili derivanti dalla lotteria di Montecatini Terme siano versati in conto entrata al bilancio dello Stato ».

DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. In considerazione del parere contrario espresso dalla V Commissione, chiedo un rinvio della discussione del provvedimento.

Per analogia, chiedo alla Commissione di rinviare anche l'esame della proposta di legge n. 3317, all'ordine del giorno in sede referente, relativa alla lotteria di Sartiglia.

FELICE BORGOGGIO, Relatore. Non ho nulla in contrario alla richiesta di rinvio avanzata dal Governo.

Quanto al parere espresso dalla V Commissione, vorrei evidenziare l'opportunità di mantenere un orientamento uniforme rispetto ai precedenti. Tale parere, infatti, contrasta con quelli espressi in merito alle proposte di legge relative all'istituzione della lotteria di Venezia e di quella di Viareggio.

RICCARDO BRUZZANI. Mi associo alle considerazioni del relatore: il parere espresso dalla V Commissione contrasta con i precedenti. Comunque, ritenendo opportuno un approfondimento della questione, sono d'accordo per il rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO